



**COMUNICATO UFFICIALE N.150**  
**Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 7/2017 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COLLEGIO ARBITRALE

PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Via Tiburtina, n. 1072 00156 ROMA Tel. 0641603318 – Fax 0641603230

Email [collegioarbitrale.lnd@figc.it](mailto:collegioarbitrale.lnd@figc.it) – P.E.C. [collegioarbitralelnd@pec.figc.it](mailto:collegioarbitralelnd@pec.figc.it)

## **COMUNICATO UFFICIALE n. 7/2017**

(Riunione del 30 novembre 2017 )

Si comunica che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi a Roma, presso la sede in Via Tiburtina 1072, e così composto:

Presidente: Avv. Salvatore COLONNA

Rappresentanti delle Società:

Avv. Marcella BUCCIERO  
Avv. Gaetano CALABRÒ  
Dott. Ivano CORRADA  
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA  
Avv. Sara QUINTILIANI  
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori:

Sig. Angelo AGUS  
Dott. Valerio BERNARDI  
Cav. Domenico CARRETTA  
Avv. Francesco CARUSO  
Rag. Sergio FINCATTI  
Sig. Sebastiano SCARFATO

Segretario: Dott. Fabio LOZZI

ha adottato le seguenti decisioni:

Num.	Prot.	Ricorrente	Controparte	Comitato	Esito
1	161/67	RINALDIS ANTONIO	GRAGNANO ASD	INTERREGIONALE	PARZIALMENTE ACCOLTO
2	164/67	VEDDA ANGELO CAMILLO	TERRANOVA GELA	SICILIA	ACCOLTO
3	20/78	PAPALLO GIUSEPPE	STIGNANO AS	CALABRIA	CESSATA MATERIA CONTENDERE
4	24/78	DEL MEDICO MARCO	MARINA LA PORTUALE F.C.	TOSCANA	ACCOLTO
5	27/78	MINUTELLA GIUSEPPE	CEFALU CALCIO	SICILIA	PARZIALMENTE ACCOLTO
6	30/78	TROZZO NAZARENO GABRIELE	LUZZESE CALCIO 1965 ASD	CALABRIA	ACCOLTO
7	31/78	SEMPREVIVO CARMELO	ATLETICO CAMPOFRANCO	SICILIA	ACCOLTO
8	32/78	GERMANO FRANCESCO	LUZZESE CALCIO 1965 ASD	CALABRIA	ACCOLTO
9	36/78	COPPOLA MICHELE	L'AQUILA CALCIO 1927	INTERREGIONALE	PARZ.TE ACCOLTO + Procura Federale
10	37/78	CHIAPPA REMO	GELBISON VALLO DELLA LUCANIA ASD	INTERREGIONALE	ACCOLTO
11	38/78	ZEOLI MICHELE	OSTIANTICA CALCIO 1926 ( EX SOCCER SANTA SEVERA ASD)	LAZIO	ACCOLTO
12	39/78	CAVALLO MAURIZIO	CALCIO GALLICO CATONA ASD	CALABRIA	ACCOLTO
13	40/78	CIPOLLETTI SABATINO	NOTARESCO CALCIO 1924	ABRUZZO	ACCOLTO
14	41/78	PERDICUCCI GIUSEPPE	ACQUADOLCESE POL.D.	SICILIA	ACCOLTO
15	42/78	SORRENTINO TOMMASO	FRATTESE SSD SRL	INTERREGIONALE	ACCOLTO
16	43/78	LIQUIDATO STEFANO	FRATTESE SSD SRL	INTERREGIONALE	ACCOLTO
17	44/78	MADAFFARI FRANCESCO	COSTIGLIONESE ASD	PIEMONTE V.A.	ACCOLTO
18	45/78	TURATTO FILIPPO	BASSA PADOVANA ASD	VENETO	ACCOLTO
19	46/78	NOVELLI RAFFAELE	CITTA' DI CAMPOBASSO	INTERREGIONALE	PARZ.TE ACCOLTO + Procura Federale
20	47/78	TROISE FRANCESCO	ALTOVICENTINO FCD	INTERREGIONALE	ACCOLTO
21	48/78	SOSA ROBERTO CARLOS	VULTUR C.S. ASD	INTERREGIONALE	ACCOLTO
22	49/78	SORRICCHIO CARLO	BORGO SANTA MARIA	ABRUZZO	ACCOLTO
23	50/78 - 140/67 BIS	AGOVINO MASSIMO	GROSSETO SSD	INTERREGIONALE	ACCOLTO

Num.	Prot.	Ricorrente	Controparte	Comitato	Esito
24	51/78 - 98/67 BIS	GIACOMARRO DOMENICO	TURRIS CALCIO	INTERREGIONALE	PARZIALMENTE ACCOLTO
25	52/78	CHIETTI GENNARO	MARINA CALCIO ASD	EMILIA R.	ACCOLTO
26	53/78	BARATTO GIOVANNI	TURRIS CALCIO	INTERREGIONALE	PARZIALMENTE ACCOLTO
27	54/78	PISANO MARCO	CHIARAVALLE CALCIO ASD	CALABRIA	ACCOLTO
28	55/78	BARILLA' ANTONIO	VILLESE CALCIO	CALABRIA	ACCOLTO
29	56/78	COLA ANTONINI FERNANDO	TROIA G.S. ASD	PUGLIA	ACCOLTO
30	57/78	PETRUCCI RICCARDO	LUZZESE CALCIO 1965 ASD	CALABRIA	ACCOLTO
31	58/78	MATARESE PASQUALE	PIMONTE 1970 ASD	CAMPANIA	ACCOLTO
32	59/78	INFANTINO PIETRO	CITTA DI GELA SSD. A R.L.	INTERREGIONALE	ACCOLTO
33	64/78 - 14/78 BIS	NICASTRO ANDREA	CONSALVO 1972 ASD ULN	LAZIO	INAMMISSIBILE
34	65/78	D'ORIA LUIGI	NOCERINA 1910	INTERREGIONALE	INAMMISSIBILE

I suddetti lodi arbitrali, inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate con la specifica dell'importo riconosciuto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica del lodo.

**Le parti dovranno inviare l'attestazione dell'avvenuto adempimento ("liberatoria") alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale.**

In caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all'art. 8 "violazioni in materia gestionale ed economica", comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva ("penalizzazione di uno o più punti in classifica") e, in caso di inadempienza, oltre alla segnalazione alla Procura Federale, la Società inadempiente non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Dott. Fabio LOZZI

IL PRESIDENTE  
Avv. Salvatore COLONNA